



CITTA' DI ARONA

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DEGLI ORGANI E DELLE STRUTTURE DI PROTEZIONE CIVILE

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il Comune di Arona nell'intento di tutelare la popolazione, i beni, l'ambiente e gli insediamenti dai danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi, nei limiti delle competenze attribuitegli dalla Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 7/2003 e Legge Regionale 44/2000 assicura lo svolgimento delle attività di Protezione Civile dotandosi di una struttura Comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a) un Comitato Comunale di Protezione Civile;
- b) una Unità di Crisi Comunale;
- c) un Centro Operativo Comunale

Art. 2 Scopo del presente regolamento

Scopo del presente regolamento è quello di ottimizzare e regolamentare gli interventi di una struttura operativa agile e permanente, in materia di Protezione Civile, in caso di eventi calamitosi, e di avviare attività di prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

CAPO SECONDO
COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 3 Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale, strutturato in forma collegiale, è composto almeno da:

- 1) il Sindaco in qualità di Presidente
- 2) l'Assessore con delega alla Protezione Civile con funzioni di Vice Presidente
- 3) l'Assessore ai LL.PP.

Il Presidente del Comitato Comunale di Protezione Civile ha la possibilità di avvalersi, in caso di necessità, della collaborazione di specifiche professionalità nonché, in situazioni di emergenza, di inserire nello stesso, con proprio provvedimento, ulteriori membri tra i membri della Giunta Comunale e/o del Consiglio Comunale

Art. 4 Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, nel rispetto delle norme vigenti ha i seguenti compiti:

- 1. I Comitati di protezione civile garantiscono a livello comunale lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della LR. 7/2003.
- 2. A tal fine i Comitati Comunali di protezione civile formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che di emergenza.
- 3. I Comitati di Protezione civile assicurano l'espletamento dei compiti e delle funzioni, di cui al comma 2, in conformità, per quanto applicabili, alle prescrizioni degli strumenti di programmazione e di pianificazione di protezione civile.
- 4. Il Comitato Comunale di Protezione Civile dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale ed opera fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 5 Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato Comunale di Protezione Civile sarà convocato dal Sindaco/Presidente ogni qualvolta si verifichino situazioni di potenziale rischio che coinvolgano il territorio e la popolazione residente che richiedano attività di indirizzo e verifica e pertanto esulino dalla normale attività di vigilanza.

Il Comitato verrà convocato altresì ogni qualvolta debba essere analizzata una problematica connessa alle attività di protezione civile (modifiche alla pianificazione, nuovi rischi presenti sul territorio, etc..)

La convocazione dello stesso potrà avvenire in modo informale al fine di garantire una elevata capacità di risposta all'evolversi di situazioni di rischio potenziale.

Le sedute del Comitato Comunale potranno coincidere con le normali sedute di Giunta Comunale.

Art. 6 Attività del Comitato Comunale di Protezione Civile

Le attività del Comitato Comunale si articoleranno come segue.

1° Fase – Preparazione

- 1.1 Previsione
- 1.2 Prevenzione
- 1.3 Preparazione all'emergenza
- 1.4 Predisposizione di personale e mezzi per le operazioni di preallarme, allarme ed intervento
- 1.5 Coordinamento degli interventi degli Enti Locali, Territoriali e Istituzionali

2° Fase – Il preallarme o la preemergenza

- 2.1 Acquisizione dati e notizie
- 2.2 Sopralluoghi e ricognizioni
- 2.3 Attivazione del centro operativo comunale
- 2.4 Collaborazione con il centro operativo misto (C.O.M.)

3° Fase – Allarme o emergenza

- 3.1 Verifica e controllo continuo sull'evoluzione dell'evento
- 3.2 Coordinamento attività di soccorso

4° Fase – Post emergenza

- 4.1 Riduzione dei disagi alla popolazione
- 4.2 Ripristino condizioni di minima sussistenza

Per l'esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti il Comitato Comunale si avvale della Unità di Crisi Comunale quale supporto tecnico alle decisioni strutturata per funzioni di supporto.

CAPO TERZO

UNITÀ DI CRISI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 8 Costituzione dell'unità di Crisi Comunale di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi Comunale e' la struttura operativa volta ad affrontare le emergenze che dovessero presentarsi sul territorio comunale; dovrà pertanto operare secondo gli indirizzi contenuti, per quanto applicabili, nella pianificazione e in stretto contatto con il Comitato Comunale di Protezione Civile.

L'Unità di crisi comunale e' coordinata dal Sindaco ed è composta:

- a) dal Segretario Generale
- b) dal Dirigente del Settore Gestione e Sviluppo del Territorio
- c) dal Dirigente del Settore Servizi Sociali
- d) dal Comandante Polizia Municipale
- e) dal Responsabile Servizio Organizzazione Generale e Demografici
- f) dal Responsabile Servizio Gestione Risorse Finanziarie

con le competenze relative alle funzioni di supporto indicate al successivo art. 10 suddivise così' come indicato dalla specifica pianificazione e nell'allegato "Sistema di Controllo e Comando".

Collaborano con l'Unità di Crisi Comunale Rappresentati degli Enti Territoriali con competenze in materia di Protezione Civile ed in particolare i rappresentanti di Provincia, Prefettura.

Art. 9 Servizi di reperibilità Comunale

Presso l'Amministrazione Comunale potrà essere attivato un servizio di reperibilità':

1. Servizio di reperibilità' con specifiche attribuzioni in materia di protezione civile garantito dal Comando Polizia Municipale ed Ufficio Tecnico

In particolare il servizio di reperibilità' di vigilanza, in caso di necessità e/o emergenza, riscontrata in autonomia o segnalata da altri enti deve porre in atto tutte le misure ritenute utili al fine di fronteggiare la situazione adottando, ove applicabili, le procedure inserite nell'ambito della pianificazione, avvalendosi ove necessario della collaborazione del servizio di reperibilità' tecnica e della reperibilità' organizzata dal Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

CAPO QUARTO

CENTRI OPERATIVI COMUNALI C.O.C.

Art. 10 Struttura C.O.C.

Il COC (Centro Operativo Comunale) è presieduto dal Sindaco che lo attiva al profilarsi di situazioni di emergenza.

E' costituito da:

- Comitato Comunale di Protezione Civile
- Unità di Crisi Comunale
- Rappresentanti delle forze locali
- altri soggetti designati dal Sindaco sulla base di specifiche esigenze e professionalità'.

Il COC sarà ubicato in una specifica struttura destinata allo scopo e si avvarrà per il suo funzionamento di apposite strutture con funzioni di segreteria, assistenza giuridica, amministrativa e finanziaria.

La struttura del Centro Operativo si configura secondo nove funzioni di supporto di seguito elencate secondo quanto previsto dalla pianificazione:

- 1) Tecnica di pianificazione;
- 2) Sanità, Assistenza sociale e veterinaria;

- 3) Volontariato;
- 4) Materiali e mezzi;
- 5) Servizi essenziali e attività scolastica;
- 6) Censimento danni a persone e cose;
- 7) Strutture operative locali;
- 8) Telecomunicazioni;
- 9) Assistenza alla popolazione.

CAPO QUINTO

CENTRI OPERATIVI MISTI - C.O.M.

Art. 11 Struttura COM

Il Centro Operativo Misto di Arona comprende il Comune di Arona, Castelletto Ticino, Comignago, Dormelletto, Oleggio Castello, Paruzzaro.

Istituito dalla provincia di Novara viene attivato dalla stessa in caso di necessità ed opera in via ordinaria con personale di supporto messo a disposizione dal Comune che, nelle fasi di allertamento e di allarme, potrà essere integrato in relazione alle necessità, da ulteriori funzionari appartenenti ad altri Enti/Amministrazioni pubbliche.

Il Centro Operativo Misto sarà di norma composto come previsto dal "Regolamento Provinciale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile" della Provincia di Novara.

I Centri Operativi Misti svolgono i seguenti compiti:

- 1) Fornire tempestive informazioni all'Ufficio Provinciale di Protezione Civile e, se attivato, al Centro Coordinamento soccorsi (C.C.S.), dislocando sul territorio personale dei Comuni e/o personale volontario, utilizzando anche le Associazioni del volontariato di Protezione Civile presenti nel territorio
- 2) A tale scopo dovranno essere presidiati, nei vari assetti dell'allertamento e dell'allarme secondo le necessità, tutti i ponti e le zone più pericolose per la sicurezza degli abitati.
- 3) Adeguare e verificare anche con esercitazioni i propri modelli operativi con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione ed alle pianificazioni comunali di emergenza.
- 4) Ricevere le disposizioni dal Servizio Provinciale di Protezione Civile e – se attivato – dal Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.).
- 5) Adottare tutti i provvedimenti, compresi quello per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi nell'ambito territoriale di competenza "C.O.M." (art. 72 L.R. 44/00 lettera b) (art. 72 L.R. 44/00 lettera d) (art. 72 L.R. 44/00 comma f).

Art. 12 Organizzazione della sala operativa

Per il loro funzionamento sia il Centro Operativo Comunale che il Centro Operativo Misto si avvalgono della sala operativa allo scopo predisposta ed attivabile alla necessità individuata per sfruttare le possibili sinergie presso lo stesso stabile del Comando Polizia Municipale o locali vicini.

La sala sarà composta da:

Sala Riunioni

Sala Operativa

Sala Volontariato

Sala Radio

Sale Telefoni

nonché una postazione filtro per il controllo degli accessi.

Si provvederà altresì ad allestire la stessa con una dotazione minima di attrezzature di ufficio (fax, fotocopiatrice, computer) immediatamente a disposizione integrabile secondo necessità. Saranno altresì garantite le comunicazioni telefoniche con un adeguato numero di apparati e la comunicazione radio di emergenza mediante l'installazione degli apparati radio con le frequenze necessarie per comunicare con gli altri Enti territoriali nonché con le forze locali sul territorio.

Art. 13 Volontariato

In relazione anche al disposto della Legge Regionale 44/2000, Legge Regionale 7/2003 recanti norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile, in aggiunta al personale dipendente comunale, si potrà fare ricorso al volontariato che avrà la funzione di collaborare, di coadiuvare ed integrare il suddetto personale in caso di calamità.

Art. 14 Esercitazioni

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco/Presidente prendere tutte le iniziative utili per programmare ed eseguire tutte le esercitazioni ed i corsi di formazione che si rendessero utili e necessari al fine di migliorare la formazione del personale dipendente e volontario impegnato nella gestione delle emergenze.

CAPO SESTO

EVENTI CALAMITOSI

Art. 15 Eventi calamitosi a maggiore rischio per il territorio comunale

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente articolo, vengono elencati i rischi più gravi e/o probabili cui può essere esposto il territorio comunale:

- a) Rischio idrogeologico;
- b) Rischio sismico;
- c) Rischio incendi boschivi;
- d) Rischio connesso a vie e sistemi di trasporto;

Per i rischi non espressamente soprariportati (terroristico, , veterinario, ambientale, industriale, etc..) si applicheranno, adattandole alle circostanze, le procedure predisposte per gli altri rischi individuando la più confacente alle circostanze.

Art. 16 Eventi calamitosi – Adempimenti

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del Territorio Comunale, qualora assuma proporzioni tali da non poter essere fronteggiata con le risorse del Comune, e comunque qualora si intravedano situazioni di pericolo per la popolazione, i beni e l'ambiente, il Sindaco quale autorità locale di Protezione Civile provvederà con tutti i mezzi a disposizione ai primi interventi, avvisando la popolazione, e azionando appropriato sistema d'allarme, mediante le seguenti operazioni:

- a) dispone l'immediata convocazione dell'Unità di crisi Comunale così come prevista dall'Art. 8;
- b) dispone l'attivazione della sala operativa di cui al precedente Art. 11;
- c) Informa Provincia e Prefettura della situazione di crisi in atto;
- d) Applica le procedure previste dalla pianificazione secondo il livello di gravità della situazione

- e) informa il Presidente dell'A.S.L. ed A.R.P.A. per gli eventuali interventi di loro competenza;
- f) nel caso in cui la calamità non possa essere fronteggiata con i mezzi a disposizione del Comune, chiederà l'intervento di altre forze e strutture al Presidente della Provincia.

Art. 17 Materiali e mezzi

Il Comune di Arona opera al fine di reperire, anche attraverso il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, un adeguato numero di mezzi ed attrezzature atte alle attività di vigilanza (prima fase dell'evento) nonché per fronteggiare un prevedibile evento di media entità.

Qualora l'evento superi le capacità di risposta dell'organizzazione comunale il Sindaco, quale autorità di Protezione Civile potrà fare riferimento ad altri Enti territoriali o a soggetti privati al fine di reperire le risorse necessarie.

Art. 18 Piano Comunale

Il Piano Comunale di Protezione Civile è lo strumento di pianificazione per la gestione delle attività di vigilanza, di mitigazione, di soccorso e di ritorno alla normalità da attuarsi in caso di calamità rientrante nell'ambito della protezione civile.

A tale scopo prevede una serie di informazioni sul territorio (rischi, problematiche, risorse, etc..) le procedure operative nonché una modulistica di base da adottarsi in caso di necessità.

Il Sindaco nella gestione dell'emergenza potrà pertanto avvalersi dell'elaborato predisposto, adeguando alla situazione specifica le azioni da intraprendere, nonché potrà adottare tutti i provvedimenti ritenuti utili allo scopo della tutela del territorio e della popolazione residente.

CAPO SETTIMO ***DISPOSIZIONI FINALI***

Art. 19 Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento, nonché nella sala operativa di cui al precedente art.11.

I contenuti principali e promozionali del presente regolamento saranno pubblicizzati alla popolazione attraverso le forme più opportune.

Art. 20 Notificazione del regolamento

Copia del presente regolamento sarà notificata al Presidente della Giunta Regionale ed al Presidente della Provincia di Novara, quali organi di Protezione Civile.

Altra copia sarà trasmessa al Prefetto della Provincia di Novara.

Art. 21 Leggi ed atti regolamentari

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme contenute nella Legge 24/2/92 n. 225, Legge n° 112/98, Legge Regionale 44/2000 e Legge Regionale 7/2003.

Art. 22 Entrata in vigore del presente regolamento

Il presente regolamento entra in vigore espletate le procedure previste dallo Statuto Comunale.

Allegato: "Sistema di Controllo e Comando" (2 pagine)